



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 18 del 08/03/2017

OGGETTO: DEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2017-2019.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **otto** del mese di **marzo** alle ore **17:30**, nella Sede Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
GUALDI LUIGI	Sindaco	X	
MAFFEIS GIUSEPPE	Assessore	X	
GUALDI FRANCESCA	Assessore	X	
GUERINI GIUSEPPE	Assessore	X	

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco Bergamelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Gualdi Luigi** nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: DEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2017-2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, secondo il dettato normativo del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Decreto Legislativo n. 165/2001, è specifica competenza della Giunta Comunale definire, fra l'altro, gli atti generali di organizzazione del personale;
- che l'articolo 89, 5° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che *“gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal ... testo unico, provvedonoall'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;
- che l'articolo 91, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che *“gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;

Tenuto presente che l'articolo 39, 1° comma, della Legge n. 449/1 997, stabilisce che *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, ...”*;

Visto l'art. 6 del d.lgs. 165/2001, rubricato Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche, con particolare riferimento ai seguenti commi:

- Comma 1, per il quale le amministrazioni effettuano annualmente la rilevazione di eccedenze di personale;
- Comma 3, per il quale *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento”*;
- Comma 3, per il quale *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento”*;
- Comma 4, per il quale *“Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. (...)”*;
- Comma 4-bis, per il quale *“Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”*;

Visto l'art. 33 del d.lgs. 165/2001, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 che testualmente dispongono:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 39 dell'08.04.2015 avente ad oggetto "Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017" nella quale, per ciascuno degli anni 2015-2016-2017, non sono state previste nuove assunzioni, se non per l'assunzione dell'istruttore amministrativo a tempo pieno ed interminato (cat. C1) appartenente alle categorie protette ex l. 68/1999;

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 1 del 20.01.2016 avente ad oggetto la definizione della dotazione organica e la programmazione della fabbisogno del personale per il periodo 2016-2018, in relazione alla quale non è stato dato seguito ad alcuna assunzione;

Ritenuto opportuno provvedere alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019;

Richiamate le seguenti norme specifiche afferenti alla gestione del personale:

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
<p>Art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113</p>	<p>L'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.</p>

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

<p>Per gli anni 2014-2015 Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 (come modificato dall'art 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015)</p>	<p>Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.</p> <p>La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.</p> <p>Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.</p>
<p>Dall'anno 2016</p>	<p>Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno</p>

Art. 1, comma 228, della legge 208/2015	2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, a una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge 190/2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5- <i>quater</i> dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
Art. 1, comma 424, della legge 190/2014	Il comma 424 della legge 190/2014 stabilisce che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016 destinano le proprie quote di capacità assunzionale a tempo indeterminato: 1. all'immissione in servizio dei vincitori di concorso pubblico, inseriti in proprie graduatorie; 2. alla ricollocazione delle unità soprannumerarie di città metropolitane e province, destinatarie di processi di mobilità; 3. esclusivamente per le finalità di ricollocazione, utilizzano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale cessato negli anni 2014 e 2015, salvo l'esaurimento del soprannumerario. Fermi i vincoli del patto di stabilità e verificata la sostenibilità finanziaria e di bilancio, le spese per il precitato personale ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006. Sono nulle le assunzioni effettuate in violazione del comma 424.
Art. 16, comma 1-bis del d.l. 113/2016	L'art. 16, comma 1-bis, del d.l. 113/2016, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto che "All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti".

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 841.400,97, come di seguito ricostruito:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 942.353,75	€ 816.524,61	€ 765.324,51	€ 841.400,97

Atteso che l'incidenza percentuale delle spese del personale rispetto alle spese correnti, nel 2016, è stata la seguente:

Spesa personale totale lorda: Macroaggregati 01, 02, 03, 04 (ex interventi 01, 03, 05, 07)	€ 765.358,10
Spese correnti	€ 2.646.634,99
Incidenza spese del personale/spese correnti	% 28,92

Preso atto che, in forza del D.M. 24-7-2014, che ha individuato i rapporti medi dipendenti

popolazione validi per il triennio 2014-2016, il comune di Vertova presenta un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio per classe demografica (da 3.000 a 4.999 abitanti: rapporto medio dipendenti popolazione 1/143; comune di Vertova – dipendenti n. 21, popolazione al 31.12.2016 4709; rapporto 1/224);

Preso atto della capacità assunzionale del comune di Vertova (comuni, al di sotto di 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore alle tabelle del Decreto Ministeriale),

Anno	Quote assunzionali	Cessazioni anno precedente
2014	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	-
2015	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	-
2016	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	60.323,75
2017	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	-
2018	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	-

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità;

Vista la proposta di deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi:

anno 2017: - nessuna assunzione;

anno 2018: - nessuna assunzione;

anno 2019: - nessuna assunzione;

Visto l’art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “*A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*”;

Considerato che con nota del 10.10.2016, prot. n.51991, Il Dipartimento della Funzione Pubblica, alla luce dell’ art. 1 comma 234 della L. n. 208/2015, ha ripristinato le ordinarie facoltà assunzionali anche in Regione Lombardia;

Preso atto della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente, sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento, ma esclusivamente quella di ingresso;

Dato atto che eventuali determinazioni in ordine ai posti vacanti residui saranno oggetto di successivi provvedimenti ad integrazione della presente programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Ritenuto che, sulla scorta di quanto sopra, non si rilevano, presso l'Ente, situazioni di soprannumero o eccedenze di personale dipendente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla specifica normativa in materia sopra richiamata;

Ritenuto di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti di integrazione del presente atto, in particolare in ordine all'utilizzo delle disponibilità assunzionali;

Dato atto che quanto disposto con il presente provvedimento sarà oggetto del parere espresso dal Collegio dei Revisori del Conto in sede di approvazione di bilancio per l'anno 2017-2019

Visto ed acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lvo 267/2000, dal Responsabile del Settore Programmazione, Organizzazione e Risorse Umane e dal Responsabile del Settore Risorse Economico - finanziarie, riportati in allegato, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Richiamati:

- il vigente Statuto Comunale;
- l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza;

Con voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente ritrascritte;
2. di dare atto che non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale dipendente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla specifica normativa in premessa richiamata;
3. di approvare la seguente programmazione triennale del personale per il triennio 2017-2019:
anno 2017: - nessuna assunzione;
anno 2018: - nessuna assunzione;
anno 2019: - nessuna assunzione;
4. di confermare la dotazione organica del comune di Vertova come da prospetto approvato con deliberazione di giunta comunale n. 1 del 20.01.2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Gualdi Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Bergamelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo del sito istituzionale il giorno 29/03/2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29/03/2017 al 13/04/2017.

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125, D.Lgs n. 267/2000, contestualmente all'affissione all'albo, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Vertova, 29/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 – comma 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune.

Vertova, 29/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Bergamelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Vertova, 30/03/2017

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Bergamelli



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 27 di deliberazione alla Giunta Comunale

**SEGRETERIA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZIO
SEGRETERIA E PROTOCOLLO**

OGGETTO : DEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2017-2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Dott. Francesco Bergamelli, Responsabile del SEGRETERIA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI DEMOGRAFICI, in relazione alle competenze di cui dall'art. 49 del D.L. 18.8.2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da sottoporre all'esame della Giunta Comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica degli atti .

Vertova, li 08/03/2017

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Bergamelli



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 27 di deliberazione alla Giunta Comunale

SETTORE II°

OGGETTO : DEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2017-2019.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Rag. Luciana Rossi, Responsabile del Settore II°, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, da sottoporre all'esame della Giunta Comunale esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile come previsto dal'art. 49 del D. Lgs.n267/200

Vertova, lì 08/03/2017

Il Responsabile del Settore II°

Rag. Luciana Rossi